



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art.1 Definizione.

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli ed è costituito da un'interruzione del marciapiede o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 2 Autorizzazione.

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata all'autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

Art.3 Requisiti per l'autorizzazione.

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento:

- a) Debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche e sempre manutenti, in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
- b) Debbono insistere ad una distanza di almeno mt.12 dalle intersezioni, salve, in quanto applicabili le deroghe previste dall'art.46 Regolamento di esecuzione Codice della Strada e in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante alla velocità massima consentita sulla strada medesima;
- c) Debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
- d) Nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Art. 4 Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione del passo carrabile ha durata a tempo indeterminato, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro giorni 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art.13

Art.5 Obblighi per il Titolare.

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche piano-altimetriche della sede stradale.

Art.6 Diniego di autorizzazione .

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art.7 Procedimento.

Il Responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Settore Attività Produttive, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento.

Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente all'attestazione del versamento di € _____ tramite versamento presso la Tesoreria Comunale, debitamente predisposto dal Settore Attività Produttive, a titolo di visita tecnica per l'effettuando sopralluogo a cura del Settore Tecnico Manutentivo e Settore Attività Produttive.

La domanda, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale.

L'ufficio competente potrà richiedere un'apposita planimetria nel caso in cui possano sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.di S. e dal presente Regolamento.

Quando la domanda sia presentata da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede, nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza .

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di giorni 90 solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 8 Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile viene calcolata in base all'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione dei marciapiedi o la modifica del piano stradale a dove finisce , per la profondità di n.1 mt. convenzionale.

Art.9 Canone dei passi carrabili.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile, come sotto specificato per il correlativo importo per metro lineare, secondo la seguente tariffa:

- € 13,00 per metro

La scadenza annuale è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

Per il primo anno il canone dovrà essere versato al rilascio dell'autorizzazione ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

Per gli anni successivi il versamento del canone sarà effettuato entro il 30 gennaio .

Art. 10 Concessioni a titolo gratuito.

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della pubblica Amministrazione, gli uffici Giudiziari, le sedi delle forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato e ai portatori di Handicap motorio, debitamente documentati .

Art. 11 Segnale.

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art.120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo codice della strada, figura II/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione, la cui istallazione è affidata al

titolare dell'autorizzazione , nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Art.12 Rinuncia.

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale.

Art. 13 Revoca.

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi :

- Per reiterata inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento;
- Per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca .

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di due anni, due delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 14 Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia.

Nel caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dal Settore Tecnico Manutentivo.

In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Art.15 Provvedimenti e sanzioni.

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previsti dall'art.22 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazioni delle altre prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione Amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 100,00 .

Art.16 Norma di prima applicazione.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento coloro che non intendono avvalersi dei passi carrabili già in uso, dovranno avanzare espressa istanza di rinuncia al Comune che provvederà a realizzare opportune opere atte ad impedire l'accesso veicolare al passo carrabile (apposizione paletti, ripristino marciapiedi, ripristino sede stradale etc.).

In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i superiori termini, l'utilizzatore del passo carrabile sarà comunque obbligato al pagamento del canone annuo finché non intervenga la espressa rinuncia.

Il Comune, in caso di inerzia dell'utilizzatore potrà in ogni momento eseguire le opere per impedire l'accesso al passo carrabile .

Art. 17 Passi Carrabili a raso

Non sono soggetti a tassa o tariffa i passi carrabili a raso (sentenza Corte di Cassazione n.16733 d 27/07/2007)

Art.18 Norma finale di rinvio.

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione nonché a vigenti disposizioni in materia.